

D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE
D.P.G.R. N. 435 del 20 novembre 2003

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 06 maggio 2015

DELIBERA n. 80

Oggetto: Ricorso dinanzi al Tribunale di Cassino – Sez. Lavoro Dana Tauwinkeloova/Co.S.I.La.M.; Determinazioni.

L'anno duemilaquindici, il giorno 06 del mese di maggio, alle ore 15.00, presso la sede del Co.S.I.La.M., convocato con invito scritto nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio in persona e con l'intervento dei seguenti membri:

			Presente	Assente
Trequattrini	Raffaele	Presidente	X	
Zola	Danilo	Vicepresidente	X	
Picano	Orazio	Membro		X
Di Giorgio	Cosimo	Membro C.C.I.A.A. Frosinone	X	
Scittarelli	Bruno Vincenzo	Membro della Regione Lazio		X
Moscone	Franco Dario	Segretario	X	

			Presente	Assente
Di Giorgio	Angelo	Presidente		X
Carnevale	Paola	Membro	X	
Verrelli	Loreto	Membro	X	

Nella presente deliberazione assume le funzioni di segretario verbalizzante l'ing. Franco Dario Moscone, come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 162 dell'11.11.2014. Constatato il numero legale dei partecipanti per la validità del presente atto, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto, iscritto nell'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare. Assiste alla seduta il Direttore Generale, Antonio Gargano.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista:

- la convenzione stipulata tra il Co.S.I.La.M. ed il Geometra Dana TAUWINKELOVA in data del 19.10.2009 per il conferimento di incarico di contabile e responsabile di cantiere della direzione lavori nell'ambito del progetto inerente la realizzazione di un opificio industriale denominato Polo della Logistica e della Flessibilità.

Considerato:

- che il rapporto giuridico instaurato con il Geometra Tauwinkelova era di tipo autonomo e professionale senza vincoli di subordinazione;

- che il rapporto di collaborazione instaurato con il Geometra Tauwinkelova si concludeva, come da convenzione sottoscritta tra le parti, all'approvazione dello stato finale dell'opera Polo della Logistica e della Flessibilità e quindi con l'ultimazione dei lavori, come da nota del 19.03.2012 prot. 765 trasmessa alla professionista incaricata.

Vista:

- la missiva pervenuta al Co.S.I.La.M. in data 27.04.2012 prot. 1160, con la quale il Geometra Tauwinkelova, chiedeva il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato con l'ente, oltre al versamento di tutte le spettanze proprie del lavoro subordinato.

Vista:

- la delibera n. 63 del 07.05.2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione incaricava un legale a tutela dell'ente, individuato nella persona dell'avv. Marco MATTHIA del Foro di Cassino.

Considerato:

- che il Geometra Dana Tauwinkelova agiva dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro di Frosinone per vedersi riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'ente consortile con il conseguente reintegro ed il relativo pagamento del pregresso.

Visti:

- i Verbali di Accertamento della Direzione Territoriale del Lavoro di Frosinone, rispettivamente:

- n. FR00001/2014-427-05 del 23.09.2014 emesso nei confronti del Co.S.I.La.M. come obbligato in solido, e del legale rappresentante del periodo avv. Giuseppe Golini Petrarcone (notificato ed acquisito al protocollo consortile in data 30.09.2014 n. 3494);
- n. FR00001/2014-427-03 del 04.09.2014 emesso nei confronti del Co.S.I.La.M., come obbligato in solido, e del legale rappresentante del periodo Antonio GARGANO (notificato ed acquisito al protocollo consortile in data 30.09.2014 n. 3495);

D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

- n. FR00001/2014-427-01 del 04.09.2014 emesso nei confronti del Co.S.I.La.M. come obbligato in solido, e del legale rappresentante del periodo Mario ABRUZZESE (notificato ed acquisito al protocollo consortile in data 30.09.2014 n. 3493).

Vista:

- la diffida di cui all'art. 13, comma 2 e comma 3, d.lgs. 124/2004 s.m.i. e la notificazione d'illecito amministrativo di cui all'art. 14. l. 689/1981, comminate ai legali rappresentanti ed al Consorzio come obbligato in solido.

Vista:

- la nota redatta dall'avvocato incaricato dal Consorzio, avv. Marco Mattia, pervenuta al protocollo in data 15.10.2014 n. 3656, con la quale egli contestavano le conclusioni assunte dalla Direzione Territoriale del Lavoro in quanto effettuate "in audita altera parte" ovvero in assenza di contraddittorio con la parte convenuta, il Co.S.I.La.M., e suggeriva all'ente di impugnare i suddetti verbali dinanzi al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro;

- la nota inviata dall'Ufficio Ragioneria dell'ente al Consulente del Lavoro, Dott. Mariano CASANO, (prot. n. 3681 del 15.10.2014, nella quale si chiedeva il conteggio delle eventuali differenze retributive e previdenziali in caso di accoglimento del Ricorso della controparte dinanzi al Giudice del Lavoro.

Vista:

- la delibera n. 144 del 15.10.2014, con la quale il Consiglio di Amministrazione, accoglieva il suggerimento formulato dall'avv. Mattia e dava mandato per procedere all'impugnazione dei verbali emessi dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Frosinone dinanzi al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro.

Vista:

- la decisione emessa dal Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro, notificate in data 06.02.2015 (prot. 501/502/503), avverso il ricorso di impugnazione presentato dal Co.S.I.La.M., nella quale "..... il Comitato, nei limiti istruttori e di competenza previsti dall'art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, esaminati gli atti e la documentazione acquisita nel fascicolo istruttorio, sentita la relazione del segretario, per ciò che riguarda alla qualificazione e sussistenza del rapporto di lavoro, respinge il ricorso per le motivazioni espresse....".

Considerato:

- che avverso il verbale elevato dal Comitato regionale per i Rapporti di lavori non sono previsti mezzi di impugnazione, essendo la decisione presa definitiva, ad eccezione "della futura ed eventuale Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/1981 (come modificato dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 150 del 1/09/2011, innanzi al Giudice del Lavoro competente entro 30 giorni dalla notifica....".

Vista:

- la deliberazione n. 38 del 17.02.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione del Co.S.I.La.M.



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

deliberava di:

- a) *“procedere con l’impugnazione dell’eventuale Ordinanza Ingunzione ai sensi dell’art. 22 della Legge 689/1981 (come modificato dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 150 del 1/09/2011), dinanzi al Giudice del Lavoro competente entro 30 giorni dalla notifica, confermando il mandato a difesa all’Avv.to Marco Mattia;*
- b) *conferire al Presidente, Prof. Raffaele Trequattrini, la rappresentanza legale e la legittimazione processuale nell’eventuale Giudizio di impugnazione di Ordinanza Ingunzione ai sensi dell’art. 22 della Legge 689/1981 (come modificato dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 150 del 1/09/2011), innanzi al Giudice del Lavoro competente entro 30 giorni dalla notifica;*
- c) *riconoscere all’avv.to Marco Mattia il compenso professionale per l’attività fino ad ora svolta e per l’eventuale attività giudiziale dinanzi al Giudice del Lavoro Competente come da preventivo allegato...”.*

Visto:

- il ricorso notificato al Co.S.I.La.M. in data 27.04.2015, prot. n. 1599, presentato dinanzi al Tribunale di Cassino Sez. Lavoro, dal Geometra Dana Tawinkelova, rappresentata e difesa dallo Studio Legale Marcone di Cassino, per vedersi accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Co.S.I.La.M., con decorrenza dal 02.11.2009, ed il conseguente reintegro con contratto a tempo indeterminato, livello B2 del CCNI, previsto per gli Enti per lo Sviluppo industriale, e per l’effetto condannare l’ente al pagamento delle retribuzioni non percepite, dell’indennità per mancato preavviso nonché al risarcimento di tutti i danni subiti, allegato alla presente;

Visto:

- il provvedimento, 2196/2015 del 26.03.2015 R.G. n. 579/2015, emesso dal Giudice incaricato, di fissazione della prima udienza di trattazione per il giorno 06.10.2015 ore 09:30.

Considerato:

- che l’avv. Marco Mattia già rappresenta e difende il Consorzio nel caso de quo, come da convenzione per il conferimento dell’incarico, nella quale è stato pattuito che nell’ipotesi di giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro, il compenso per l’attività svolta sarebbe stato pari ad € 5.000,00 oltre oneri di legge.

Visto:

- quindi il compenso professionale già riconosciuto all’avv. Marco Mattia del Foro di Cassino.

Considerata:

- a questo la necessità di proseguire con l’attività difensiva, dando mandato all’avvocato Mattia di procedere con la costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino Sez. Lavoro, riconoscendogli un compenso professionale di € 1.500,00, da aggiungere all’importo già fissato.

Visto:

- il parere favorevole espresso dal Direttore Generale, Antonio Gargano, per quanto riguarda la Regolarità

D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

Tecnica, Amministrativa e Contabile, ai sensi dello Statuto consortile, art. 24 comma 5, e del D.Lgs. 267/2000, art. 49.

Tutto ciò premesso,

con votazione favorevole ed all'unanimità,

DELIBERA

- di prendere atto della premessa di cui innanzi che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto del ricorso notificato al Co.S.I.La.M. in data 27.04.2015, prot. n. 1599, presentato dinanzi al Tribunale di Cassino Sez. Lavoro, dal Geometra Dana Tawinkelova, rappresentata e difesa dallo Studio Legale Marcone di Cassino, per vedersi accertare o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Co.S.I.La.M., con decorrenza dal 02.11.2009, ed il conseguente reintegro con contratto a tempo indeterminato, livello B2 del CCNL previsto per gli Enti per lo Sviluppo industriale, e per l'effetto condannare l'ente al pagamento delle retribuzioni non percepite, dell'indennità per mancato preavviso nonché al risarcimento di tutti i danni subiti, allegato alla presente;
- di prendere atto del provvedimento, 2196/2015 del 26.03.2015 R.G. n. 579/2015, emesso dal Giudice incaricato, di fissazione della prima udienza di trattazione per il giorno 06.10.2015 ore 09:30, allegato al ricorso notificato;
- di ritenere necessario procedere con la costituzione in giudizio per il Co.S.I.La.M. al fine di poter difendere la posizione dell'ente consortile;
- di confermare il mandato a difesa conferito all'avv. Marco Mattia del Foro di Cassino riconoscendogli il compenso professionale di € 5000,00 oltre oneri di legge, come già pattuito nella convenzione di incarico stipulata nel 2012, concedendo un anticipo di € 1.500,00;
- di confermare la rappresentanza processuale e la legittimazione processuale in capo al Presidente del Consorzio, prof. Raffaele Trequattrini;
- di imputare la spesa al capitolo 30 del Bilancio di Previsione, esercizio finanziario 2015;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria del Co.S.I.La.M. a procedere all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'avv. Marco Mattia del Foro di Cassino per l'attività giudiziale da espletare da liquidare al termine dell'incarico e previa presentazione di regolare fattura;
- di rendere la presente immediatamente eseguibile.

Il Segretario
ing. **Franco Moscone**

Il Direttore (Gargano)
Antonio Gargano

Il Presidente
prof. **Raffaele Trequattrini**

D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito web del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Antonio Garofano



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Garofano".